

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA
IL PRESIDENTE

viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

vista la normativa d'emergenza avviata con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G.U, l'8 marzo 2020, e poi proseguita con il DPCM in data 8/3/2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*"; con i decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020; 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35; 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124; 7 ottobre 2020, n. 125;

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

letto, in particolare, l'art. 27, che così dispone:

- 1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.*
- 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci*

me

giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136;

ritenuto che la situazione di pericolo prevista dal primo comma sussista anche in relazione al territorio nel quale si svolge la giurisdizione di questa Commissione, considerato che i contagi sono in costante aumento, che non sono rari i casi di parti o difensori provenienti da altre ragioni a più alto rischio e che i giudici addetti alla Commissione sono in maggior parte non residenti nel territorio di competenza;

preso atto che le dotazioni informatiche non consentono la tenuta delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

dispone

quanto segue:

le udienze fissate o da fissarsi dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 e da tenersi in pubblica udienza sono assunte in decisione allo stato degli atti;

la parte che intenda insistere per la discussione, deve depositare apposita istanza da notificare alle altre parti e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data dell'udienza; in questo caso si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

i presidenti dei collegi giudicanti, nel caso in cui uno o più componenti non siano residenti o dimoranti presso la sede di Ravenna, sono autorizzati a svolgere le camere di consiglio con collegamenti con ~~da~~ remoto, mediante l'utilizzo di adeguate piattaforme delle quali attesta il regolare funzionamento.

Si comunichi al Presidente e al Vice Presidente di sezione, a tutti i giudici in servizio, al Direttore della Commissione tributaria provinciale ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì Presidente della Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna, al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale di Agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli

Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna, al
Garante del Contribuente.

Ravenna, 4 novembre 2020

Bruno Gilotta

Bruno Gilotta